



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

☎ 0444 221580 - pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it - e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

**DISCIPLINA DEI CONTROLLI
SULLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA'
PRESENTATE AL COMUNE DI VICENZA IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO
AFFERENTI A PROCEDIMENTI DI RILASCIO DI
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)**

Il Direttore

Dott. Danilo Guarti

Vicenza, 05/10/2017

Il Responsabile del procedimento:

Dott.ssa Annarosa Muffarotto Monteverdi



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON – CORSO PALALDIO, 98 – 36100 VICENZA – TEL. 221111 – CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00516890241

Premessa

E' facoltà dei cittadini rappresentare alla Pubblica Amministrazione fatti, stati o qualità personali che siano a sua diretta conoscenza e che non siano rilevabili da certificazioni, pubblici registri e simili albi od elenchi, al fine di ottenere gli effetti di un procedimento amministrativo che li riguardi.

Lo strumento per attuare la semplificazione amministrativa prevista dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, artt. 47-48, è la *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà*, presentata dal diretto interessato.

Anche nell'ambito del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), è ammessa la presentazione di tali dichiarazioni sostitutive per determinate attestazioni previste nel D.P.R. 19.10.2011, n. 227, con il quale vengono introdotte modalità di semplificazione degli adempimenti amministrativi gravanti sulle imprese, in materia di scarichi di acque reflue e di inquinamento acustico.

1. Oggetto e finalità dei controlli

Il presente atto dirigenziale disciplina i controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in materia di impatto acustico, presentate tramite il portale di accesso al SUAP, denominato "Impresa in un giorno", e di cui il Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio è competente per materia. Tali dichiarazioni sostitutive costituiscono parte della documentazione ai procedimenti amministrativi di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di competenza della Provincia di Vicenza e gestiti dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Vicenza. I controlli, oltre ad essere dovuti ai sensi di legge, rappresentano anche un interesse pubblico più ampio, riguardando dati ambientali.

I controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in materia di impatto acustico sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti amministrativi finalizzati all'esercizio di una attività produttiva o di servizi, o che comunque portino vantaggi non equi all'interessato.

2. Tipologia dei controlli

Saranno realizzati dal Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio del Comune di Vicenza le seguenti tre tipologie di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:

1. Il *controllo puntuale*: riguarda singoli procedimenti per i quali, dalla valutazione del contenuto si renda necessaria l'attivazione di verifiche per la sussistenza di fondati dubbi sulla veridicità.
2. Il *controllo a campione*: è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, selezionate tramite sorteggio elettronico, in misura percentuale rispetto al numero complessivo di quelle presentate.
3. Il *controllo generalizzato*: è effettuato sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che si riferiscono all'appartenenza alle categorie economiche riportate nell'allegato B del Regolamento di semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale, D.P.R. 19/10/2011 n. 227, e che risultano esonerate dalla presentazione della Valutazione previsionale di impatto acustico.

Il controllo puntuale ed il controllo a campione sono tra loro alternativi: lo svolgimento del controllo puntuale rispetto a determinate dichiarazioni preclude la possibilità che queste possano essere anche oggetto di controllo a campione.

3. Tempistica dei controlli

Il procedimento di verifica sarà effettuato dal Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio del Comune di Vicenza con la seguente tempistica:

1. in caso di *controllo puntuale*, quando si verificano le condizioni di cui al paragrafo precedente, punto n.1;
2. in caso di *controllo a campione, a posteriori*, ovvero nell'anno solare successivo a quello di rilascio delle AUA;
3. in caso di *controllo generalizzato*, prima della conclusione del procedimento AUA;

L'attivazione del procedimento di verifica sarà definita di anno in anno dal Dirigente del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio del Comune di Vicenza e sarà comunicata alle ditte soggette al controllo, tramite comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e sue mm. e ii.. La comunicazione dell'attivazione del procedimento di verifica sarà pubblicata anche nel sito web del Comune di Vicenza.

Il procedimento di verifica sarà avviato entro il 31 marzo di ciascun anno e i controlli dovranno essere effettuati entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di avvio del procedimento, ad eccezione per l'anno 2018, dove l'avvio sarà posticipato al 30 aprile per permettere al tecnico competente in acustica di presentare al Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio del Comune di Vicenza la prova documentale della richiesta di inserimento alla Regione Veneto (da presentare entro il 18 aprile 2018) nell'elenco nazionale tenuto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi del D.Lgs. 42/2017.

Nel caso si ravvisi la necessità di un controllo puntuale, salvo l'espletamento di quanto riportato nel successivo paragrafo, lo stesso potrà essere eseguito nell'anno di riferimento entro il termine massimo di 45 giorni dall'avvio del procedimento a corredo del quale sono state presentate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà oggetto di verifica.

4. Errori ed imprecisioni sanabili

Qualora durante l'espletamento del controllo di veridicità dovessero emergere irregolarità e/o omissioni, non costituenti falsità o mendacio, il Responsabile del procedimento invita i soggetti interessati ad integrare e/o rettificare le dichiarazioni rese entro il termine di 10 giorni.

Al fine della regolarizzazione di dichiarazioni recanti irregolarità e/o omissioni, se sanabili, il Responsabile del procedimento è tenuto ad accertare l'evidenza dell'errore nonché la possibilità che lo stesso sia sanato con dichiarazione e/o documentazione integrativa.

5. Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli puntuali

I controlli puntuali sono effettuati sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà i cui contenuti evidenzino rilevanti profili di complessità in ordine alle informazioni certificate e/o dichiarate ovvero presentino un elevato grado di criticità ed incertezza in merito ad una condizione, situazione o circostanza oggetto di certificazione e/o dichiarazione.

I controlli puntuali sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono effettuati con particolare riguardo alle situazioni dalle quali emergano:

- a) elementi di palese incoerenza delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse nonché di imprecisioni e/o omissioni nella loro compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali e comunque in modo tale da non permettere alle autorità competenti una adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione e/o valutazione;
- b) elementi di indeterminatezza della situazione o della circostanza dichiarata nonché l'impossibilità di raffrontarla a documenti o a elementi di riscontro ovvero qualora sia evidente la lacunosità della dichiarazione rispetto alle informazioni richieste dall'autorità competente per la conclusione del procedimento.

6. Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli a campione

I controlli a campione sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono effettuati su un congruo numero di istanze/denunce, determinato in termini percentuali in rapporto al numero complessivo delle stesse.

La percentuale di istanze/denunce da sottoporre al controllo a campione per il procedimento

amministrativo considerato, sarà non inferiore al 5% del totale di quelle presentate, con un minimo di due controlli per anno solare. Tale percentuale, in conseguenza di eventuali mutamenti del quadro funzionale od organizzativo del servizio interessato, può essere variata, in aumento, con provvedimento del Dirigente del Settore competente.

Nel rispetto dei parametri quantitativi individuati al punto precedente, la scelta delle istanze/denunce recanti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da sottoporre a controllo a campione sarà effettuata secondo la seguente modalità:

dato un elenco numerato progressivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà presentate da attività produttive/servizi in materia acustica, ai fini del rilascio dell'AUA, si procede ad un sorteggio elettronico effettuato a cura dell'Ufficio comunale SIT (Servizi Informativi Territoriali).

7. Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli generalizzati

I controlli generalizzati sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono effettuati d'ufficio su tutte quelle dichiarazioni che riferiscano in merito all'appartenenza dell'attività produttiva alle categorie riportate nell'allegato B del Regolamento di semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale, D.P.R. 19/10/2011 n. 227, che in quanto tali sono esonerate dagli obblighi di cui all'art. 8 della L. 447/1995. La verifica avverrà attraverso le visure della Camera di Commercio Industria e Artigianato.

8. Effettuazione di verifiche strumentali

Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in materia di inquinamento acustico, necessita attuare verifiche strumentali presso le attività produttive scelte per i controlli. Il Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio deve avvalersi, secondo quanto prescritto dalle norme in materia, delle prestazioni di un tecnico abilitato in acustica che sia iscritto alle liste dei professionisti accreditati dalla regione di appartenenza (ai sensi dell'art. 2, comma 6, Legge 447/1995 e D.P.C.M. 31/3/1998) purché, come modificato dagli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. 42/2017, richiedano l'inserimento entro il 18 aprile 2018, tramite le regioni stesse, nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica istituito presso il Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare.

Sarà cura del suddetto Settore comunale l'affidamento dell'appalto del servizio ad un professionista individuato come sopra, secondo le modalità e le procedure definite dalla legge.

9. Provvedimenti conseguenti a rilevazione di dichiarazioni non veritiere

Il Dirigente del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio, su segnalazione del Responsabile del procedimento, in caso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente informazioni non veritiere, procederà come segue:

- a) comunicherà alla ditta oggetto di verifica strumentale gli esiti dell'indagine fonometrica, concedendo 30 giorni per la presentazione di una eventuale controperizia;
- b) nel caso la controperizia porti a conclusioni difformi da quelle raggiunte dal tecnico incaricato dal Comune, questo farà intervenire l'ARPAV provinciale;
- c) nel caso, invece, la controperizia confermi gli esiti della prima perizia, si procederà a seconda della valutazione del singolo caso, alternativamente a:
 - richiesta alla ditta della presentazione di un progetto di bonifica acustica;
 - rimozione dei benefici a favore soggetto che ha reso dichiarazioni false o mendaci.

Si provvederà all'adozione di ogni provvedimento necessario all'applicazione di quanto previsto all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in materia di norme penali.

10. Criteri per la scelta dei tecnici acustici

Le normativa che definisce la figura del tecnico competente in acustica è stata recentemente modificata con il D.Lgs. 42/2017. Le novità introdotte rispetto alla previgente disciplina, costituita principalmente dalla L. 447/1995, comma 2, e dal D.P.C.M. 13/3/1998, prevedono che i Tecnici

Competenti in Acustica, già iscritti negli elenchi regionali, per poter continuare ad esercitare la pratica professionale, devono presentare domanda alle Regioni, entro il 18 aprile 2018, al fine di essere inseriti nel nuovo Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Ciò premesso, la procedura che verrà seguita per l'affidamento dell'appalto ad un tecnico competente in acustica avverrà tramite invito a n. 5 ditte presenti nel MEPA. Solo nel caso non pervenissero offerte con tale modalità, si procederà tramite sorteggio elettronico, con programmi gestiti dal SIT comunale (Servizi Informativi Territoriali), dalle liste comunali degli operatori economici (elenco approvato con determina dirigenziale a firma del Direttore del Settore Provveditorato, Gare e Contratti n. 136 dell'1/2/2017) purché iscritti negli elenchi dei tecnici competenti in acustica della Regione Veneto. In caso di numero insufficiente di tecnici competenti in acustica presenti negli elenchi comunali, si sorteggerà a completamento dall'elenco regionale stesso. Inoltre, ai sensi del recente D.Lgs. 17 febbraio 2017 n. 42, verranno confermati solo i tecnici che daranno dimostrazione documentale al Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio del Comune di Vicenza, di aver richiesto alla Regione Veneto, entro il 18 aprile 2018, di essere inseriti nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

12. Norme finali e di rinvio

Per quanto non previsto nella presente determina si rinvia alle specifiche norme vigenti in materia.